

SENT. n. 26888/14
CRON. n. 16827/14
Rep 72825/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA CIVILE

in persona del dr. Donatella Galterio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16509 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente

TRA

_____ con domicilio eletto in Roma,

presso lo studio degli avv.ti
rappresentanti e difensori per procura in atti

PARTE ATTRICE

E

_____ in persona del legale rappresentante pro tempore,

tutti con domicilio eletto in Roma, presso lo studio degli avv.ti

rappresentanti e difensori per procura in atti

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni

La parte attrice riconosce e dichiara che l'articolo a firma di _____ apparso sul quotidiano _____ in data 26 febbraio 2010 è diffamatorio e comunque lesivo dell'immagine, dell'onore, dell'identità, della reputazione personale e professionale e dell'integrità psichica del dott. _____ e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti, nelle rispettive vesti, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore nella misura di € 250.000,00 o nella diversa misura maggiore o minore che sarà liquidata anche in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, con interessi dalla data del 26 febbraio 2010 fino al soddisfo e con vittoria delle spese

La parte convenuta: rigettarsi integralmente le domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda introdotta dall'attore, all'epoca dei fatti presidente dell'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), ha ad oggetto il preteso contenuto diffamatorio dell'articolo giornalistico dal

titolo "Si dimette presidente Unire dopo lo scandalo denunciato da
a firma del convenuto pubblicato a
pagina 29 dell'edizione del 26.2.2010 del quotidiano

Parte attrice sostiene di aver subito una lesione all'onore e alla
reputazione dalla suddetta pubblicazione in quanto l'articolo
riporterebbe falsamente le ragioni delle dimissioni rassegnate da
dalla presidenza dell'UNIRE, nel senso di
ricollegare causalmente al suo presunto coinvolgimento nello
scandalo oggetto di una precedente inchiesta dello stesso dal
titolo "Sperperi ed illegalità, così l'ippica italiana è diventata un
debito", pubblicata in data 23.11.2009. In particolare, nel riferire la
notizia, vera e non contestata, delle dimissioni rassegnate da
con una lettera inviata all'allora Ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali l'autore dell'articolo
affermerrebbe il falso nel dichiarare che "il ruolo del prefetto
era stato messo in discussione nel cda straordinario convocato dopo
la pubblicazione dell'inchiesta di Sperperi ed illegalità,
così l'ippica italiana è diventata un debito".

La pretesa valenza diffamatoria dell'articolo va esaminata con
riferimento al corretto esercizio del diritto di cronaca mentre è
inconferente l'eccezione, perimenti spiegata da parte convenuta,
inerente al legittimo esercizio del diritto di critica, atteso che la
pubblicazione in esame consiste nella narrazione di fatti storici, scritte
da valutazioni e opinioni personali dell'autore.

L'esimente invocata relativa al diritto di cronaca ex art.51 c.p. e
21 Cost., ricorre, secondo l'ormai accreditata interpretazione
giurisprudenziale, allorché la notizia pubblicata risponda ai
requisiti di verità, di contenenza e di rispondenza ad un pubblico
interesse.

Nel caso di specie, il punto centrale della controversia è
costituito dalla questione della verità dei fatti narrati (oggettiva o
anche putativa, quando sia oggetto di un serio e diligente lavoro di
ricerca), mentre non vengono in rilievo gli altri requisiti, la cui
sussistenza non è contestata da parte attrice.

Il fatto narrato dall'articolo in esame è essenzialmente quello
delle dimissioni rassegnate dall'odierno attore, ma dal tenore
complessivo del testo e del suo titolo si trae agevolmente la
cognizione che le ragioni di tali dimissioni sono da rinvenirsi nello
scandalo sollevato dall'inchiesta dello stesso circa una
presunta 'crisi di legalità' alla base della crisi finanziaria dell'ente
UNIRE, ente pubblico dipendente dal Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, e nella conseguente sfiducia del
Consiglio di amministrazione nell'operato del suo Presidente,
in relazione a tale scandalo.

L'associazione logica tra le dimissioni e lo scandalo si desume
con immediatezza sia dal titolo dell'articolo ("Si dimette presidente

Unire dopo lo scandalo denunciato da "Repubblica"), sia dal suo contenuto, posto che i due fatti sono riportati nel medesimo contesto laddove, dopo aver riportato la notizia delle dimissioni, nel paragrafo successivo si afferma espressamente che "il ruolo del ... era stato messo in discussione nel cda straordinario convocato dopo la pubblicazione dell'inchiesta di ...". Tali circostanze, lungi dal lasciare intendere un mero rapporto di successione cronologica tra i fatti narrati, ne implicano la necessaria consequenzialità logica e materiale.

Ebbene, risulta agli atti che le ragioni delle dimissioni di ... fossero da rinvenirsi in circostanze del tutto diverse da quelle riferite nell'articolo oggetto di causa, come si desume dalla stessa lettera di dimissioni nonché dal riscontro ad essa da parte del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell'epoca e come riportato da altre testate giornalistiche. Infatti, l'avvicendamento del nuovo Governo di Centrodestra a quello di ... nell'ambito del quale era stato nominato l'odierno titolare al vertice dell'UNIRE, aveva comportato una nuova delibera di nomina da parte del Consiglio dei Ministri nella persona di ... (cfr. comunicato stampa n. 83 del 19.2.2010), secondo il noto meccanismo dello *spoils system*. Pertanto, con lettera del 24.2.2010 al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ... prendendo atto della delibera di nomina, ha rassegnato le proprie dimissioni "ove con ciò sia favorito tempestivamente l'avvicendamento istituzionale", oltre che in considerazione di dedotte ostilità da parte del Ministero e della situazione di crisi dell'Ippica italiana. Nel riscontrare la lettera, il ... evidenzia la "competenza e la ponderatezza" con cui ha agito ... "nel momento peggiore caratterizzato da grandi ristrettezze economiche e da contestazioni degli operatori del settore". Inconferenti sono le disquisizioni di parte convenuta in ordine al decreto di nomina di ... quale Commissario straordinario dell'Unire che costituisce atto successivo non solo alle dimissioni rassegnate dall'attore ma altresì alla pubblicazione dello stesso articolo di cui è causa e dal quale pertanto nessuna assunzione di notizia, peraltro relative ai soli ritardi di approvazione del bilancio di previsione e come tali non imputabili al solo Presidente, poteva essere effettuata.

Oltre al fatto che dalla suddetta delibera così come dal carteggio successivo non risulta che la nuova nomina fosse in alcun modo legata a progressive inadempienze da parte del Presidente allora in carica, rilievo dirimente ai fini del presente giudizio assume, inoltre, il comunicato stampa del Consiglio di amministrazione UNIRE convocato dopo la pubblicazione dell'inchiesta "Sperperi ed illegalità, così l'ippica italiana è diventata un debito" (documenti 17 e 18

fascicolo parte attrice), in cui si esprime pubblicamente assoluta solidarietà nei confronti dell'allora Presidente . . . ribadendone la totale estraneità ai fatti denunciati nell'inchiesta. Peraltro, lo stesso . . . ha successivamente replicato a tale comunicato con l'articolo del 28.11.2009 dal titolo "L'ippica italiana va a rotoli - Tra sprechi e illegalità" (doc. 19 fascicolo parte attrice). Tali risultanze documentali non solo smentiscono il contenuto dell'articolo oggetto di causa, ma dimostrano la consapevolezza della falsità dei fatti ivi narrati da parte del giornalista . . . quantomeno in riferimento alla circostanza della sfiducia a . . . da parte del cda UNIRE in relazione allo scandalo de quo.

Esclusa pertanto l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca per mancanza del requisito della verità dei fatti narrati, deve conseguentemente ritenersi accertata la valenza diffamatoria della pubblicazione in esame. Non vi è dubbio infatti che il tenore complessivo dell'articolo lasci desumere che . . . si sia dimesso a causa del suo coinvolgimento nello scandalo denunciato dall'inchiesta di . . . e della sfiducia dimostratagli in merito dal suo Consiglio di amministrazione a cui risulta invece del tutto estraneo.

Ciò posto, deve ritenersi accertata la responsabilità con riferimento all'articolo oggetto di causa sia del giornalista . . . in quanto autore, sia di . . . quale direttore della testata "La Repubblica" per l'omesso controllo sulla pubblicazione edita, sia del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., casa editrice della testata, a titolo di responsabilità oggettiva in forma solidale.

Quanto al direttore . . . va recepito l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui "il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore dello scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell'art. 110 c.p., nel qual caso risponderà a titolo di dolo".

Nella fattispecie, in difetto di elementi che dovevano essere necessariamente allegati dalla parte attrice relativamente alla sussistenza del dolo, la responsabilità del direttore deve necessariamente fondarsi sulla colpa, per non avere lo stesso assolto compiutamente ai propri doveri di vigilanza, ravvisabili sia in un controllo preventivo, consistente nella scelta oculata del giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, sia in una verifica ex post dei contenuti e delle modalità di esposizione, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito (da ultimo Cass sez. III n. 10252/2014). Responsabilità che deve ritenersi solidale a quella ascrivibile alla giornalista . . . posto che affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte

abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso (Cass. sez. III n. 25157/2008).

Quanto al Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a., basti ricordare che l'art. 11 L. n. 47/1948 statuisce chiaramente: "per i reati connessi a mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore". La responsabilità solidale dell'editore configura pertanto una particolare ipotesi di responsabilità oggettiva da fatto illecito il cui fondamento, indipendente da qualsiasi ragione di colpevolezza, è costituito dal rischio di impresa, quale conseguenza negativa costituente il contraltare dei benefici economici dell'attività editoriale esercitata ed ha pertanto la stessa estensione di quella dell'autore dell'articolo (Cass. sez. III n. 2367/2000).

La domanda risarcitoria del danno non patrimoniale deve dunque trovare accoglimento, seppur ridimensionata nei termini che seguono.

L'attore non ha invero dedotto né tantomeno provato specifiche ricadute pregiudizievoli sulla sua persona della divulgazione della notizia in esame. In ordine al risarcimento del danno non patrimoniale occorre osservare che il medesimo, concettualmente costruito come danno-conseguenza, in sostanza, pur nella sua unicità, in differenti pregiudizi, con conseguenti differenti ricadute sul piano dell'onere della prova, sia di carattere soggettivo, riferiti cioè alla persona del soggetto passivo e dunque al suo vissuto individuale, sia di carattere oggettivo, ovvero sia costituenti la normale conseguenza secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, derivante dall'evento pregiudizievole.

Mentre le ordinarie conseguenze derivanti dalla lesione della reputazione a seguito della diffamazione a mezzo stampa, che si sostanziano nella risonanza negativa della pubblicazione nell'opinione pubblica, comportano di per sé una sofferenza psichica, sia pure transiente, nella persona del diffamato che non esige dimostrazione alcuna, proprio perché trattasi di uno stato d'animo, e può essere presunta secondo l'*id quod plerumque accidit*, gli eventuali ulteriori aspetti pregiudizievoli subiti da costui, vuoi nella propria vita di relazione, vuoi sotto il profilo dell'integrità psichica, vuoi sotto il profilo esistenziale, necessitano per contro di una prova effettiva e comunque di uno specifico onere di allegazione.

Pertanto, dal momento che l'attore non ha dedotto alcuna specifica circostanza in ordine alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite sotto il profilo del danno "esistenziale" o alla vita di relazione, se non per la generica allegazione, comunque non provata, della mancata attribuzione di ulteriori incarichi nel settore pubblico successivamente alla pubblicazione oggetto di causa, il danno risarcibile deve essere limitato al solo patema morale, che si



ritiene di liquidare, in difetto di elementi specifici cui ancorarsi per la dimostrazione del quantum, in via equitativa: tenuto conto da un canto del fatto che l'odierno attore ricopriva alti incarichi nel settore pubblico e che l'articolo diffamatorio è stato pubblicato su uno dei quotidiani di maggiore diffusione sul territorio nazionale, e dall'altro che rilievo grafico della notizia è del tutto marginale essendo stata pubblicata in un trafiletto a pag.29 del quotidiano e che avuto riguardo alla specificità del settore interessato, ovvero sia l'ippica, del tutto contenuto è il numero dei presumibili lettori effettivi, il danno non patrimoniale subito va quantificato in € 15.000,00 all'attualità.

Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro stante l'unicità della difesa, secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto del fatto che il valore effettivo della domanda è manifestamente diverso da quello presunto nell'atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

Gruppo Editoriale in persona del legale rappresentante p.i., ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno della somma di € 15.000,00, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

2. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00 di cui € 500,00 per esborsi ed € 3.700,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2014

Il Giudice

IL CANCELLIERE
D.ssa Anna Maria Cinciarone

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT
dot.ssa Giulia Sorrentino.

TRIBUNALE CIRCONDARIO DI ROMA
11 DIC 2014
IL CANCELLIERE
D.ssa Anna Maria Cinciarone